



COMUNE DI MONTESILVANO

Regolamento per la Disciplina e le Modalità di Assegnazione delle Aree Demaniali Marittime alle Strutture Ricettive

(adottato con delibera di C.C. n. 62 del 21.04.2010)

ART. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di assegnazione delle concessioni demaniali marittime a carattere stagionale destinati alle strutture ricettive ubicate nella prima fascia di mare nel comune di Montesilvano come previsto dall'art. 21 del Piano Demaniale Marittimo Comunale vigente. Per prima fascia di mare si intende l'area compresa tra la Strada Parco e il suo ideale prolungamento a Nord, e la Riviera; Le aree da destinare a concessione sono 5, ciascuna di 15 metri lineari fronte mare, site nell'ambito delle spiagge libere del Comune di Montesilvano.
2. Il presente regolamento viene approvato e/o modificato dal Consiglio Comunale.

ART. 2

La concessione

1. La concessione è l'atto mediante il quale il Comune concede, per un periodo di tempo determinato l'utilizzazione di beni rientranti nel demanio marittimo.

2. La concessione è rilasciata dal Dirigente competente a mezzo di atto amministrativo.

ART. 3

Modalità di assegnazione della concessione

1. Le concessioni demaniali marittime a carattere stagionale di durata pari al periodo intercorrente dalla data del rilascio alla chiusura della stagione balneare stabilita annualmente nell'ordinanza regionale balneare, vengono assegnate mediante procedura ad evidenza pubblica in osservanza del bando Tipo approvato dalla Regione Abruzzo, opportunamente modificato per il rilascio delle concessioni carattere stagionale.

2. La Giunta Comunale, entro il mese di febbraio di ogni anno stabilisce le aree di spiaggia libera da indicare nel bando per la presentazione delle domande nel rispetto delle modalità fissate dal presente Regolamento, ai fini del rilascio della concessione demaniale marittima. Qualora, per qualsivoglia motivo, la Giunta Comunale non provveda a quanto sopra disciplinato saranno considerate confermate le aree di spiagge libere indicate nell'annualità precedente.

3. Entro il 30 aprile IL DIRIGENTE preposto all'ufficio demanio marittimo , esaminate ed istruite le domande pervenute, pubblica la graduatoria delle strutture ricettive che si sono aggiudicate le concessioni, e successivamente,espletata la necessaria istruttoria, previo pagamento del canone stabilito dalle leggi vigenti in materia, rilascia agli interessati la relativa concessione demaniale marittima.

Copia della concessione sarà trasmessa:

- a) Comando di Polizia Municipale;
- b) Autorità Marittima;
- c) Agenzia del Demanio.

I criteri di selezione degli aspiranti vengono definiti annualmente nel bando approvato dal Dirigente competente razione materia.

4. Il bando dovrà essere pubblicato all'Albo Pretorio del Comune e sul sito internet istituzionale ed inviato alla Capitaneria di Porto con richiesta di pubblicazione al proprio albo. Altre forme di pubblicizzazione potranno essere previste nella determinazione di approvazione del bando stesso.

ART. 4

Contenuti essenziali dell'atto di concessione

1. Nell'atto di concessione devono essere indicati:

- a)** L'ubicazione, l'estensione, i confini ed un rilievo planimetrico delle aree e delle eventuali strutture oggetto del la concessione;
- b)** Lo scopo e la durata della concessione;
- c)** La natura, la forma, le dimensioni, la struttura delle eventuali opere da eseguire ed i termini assegnati per tale esecuzione;
- d)** Le modalità di esercizio della concessione e i periodi di sospensione dell'esercizio eventualmente consentiti;

- e) Il canone, la decorrenza e la scadenza dei pagamenti, nonché il numero di rate del canone il cui omesso pagamento comporti la decadenza della concessione;
- f) La cauzione;
- g) Le condizioni particolari alle quali è sottoposta la concessione;
- h) Le generalità, il domicilio, il codice fiscale o la partita I.V.A del concessionario;
- i) Le eventuali ulteriori pattuizioni accessorie;
- j) L' autorizzazione alla eventuale installazione di manufatti precari e temporanei;

Potranno essere omesse alcune delle indicazioni di cui al precedente comma qualora non risultino necessarie in relazione all'oggetto della concessione stessa.

ART. 5

Diritti e doveri del concessionario

Il concessionario al quale verrà assegnata l'area in concessione dovrà:

- rispettare le condizioni contenute nella concessione medesima, le norme nazionali regionali vigenti in materia e il Piano Demaniale Marittimo Comunale;
- provvedere alla pulizia dell'area in concessione o dello specchio acqueo in concessione, depositando il materiale di risulta presso il più vicino centro di raccolta autorizzato, secondo le norme regolamentari;
- assicurare il servizio di assistenza e di salvataggio secondo le condizioni contenute nell'ordinanza di sicurezza balneare che viene ogni anno pubblicata dalla Capitaneria di Porto di Pescara sia nell'area in concessione che nella spiaggia libera confinante nei limiti dimensionali massimi stabiliti per ciascuna postazione di assistenza;
- adempiere agli oneri assunti e di assumere la responsabilità verso il Comune di Montesilvano e verso i terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell' esercizio della concessione;
- non eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; di non erigere opere non consentite, né di variare quelle ammesse;
- non cedere ad altri, né in tutto né in parte, né di destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione se non nei modi previsti dalla legge;
- assegnare le postazioni di ombreggio esclusivamente ai clienti della struttura ricettiva a pena di decadenza immediata della concessione;
- di sgomberare a proprie spese l'area occupata, rimuovendo i manufatti impiantati e riconsegnandola nel pristino stato il giorno della scadenza della concessione;

ART. 6

Norme generali

Il concessionario ha l'obbligo di esibire i titoli legittimanti l'esercizio dell'attività esercitata, in originale, su richiesta dei competenti organi di vigilanza.

ART. 7

Sanzioni

1. Ferme restando le funzioni di polizia marittima disciplinate dal Codice della Navigazione e dal relativo regolamento di esecuzione, le funzioni di vigilanza sull'utilizzo del demanio marittimo sono esercitate anche dal Comune che può effettuare sopralluoghi e controlli. Il Comune stesso con il proprio decentramento tramite forme di presidio sociale, può svolgere funzioni di verifica del vigente Regolamento.

2. In casi di particolare gravità e di recidiva nelle violazioni, il Comune adotta rispettivamente i provvedimenti di sospensione da uno a sei mesi e di decadenza della concessione demaniale marittima.

3. Il comune, qualora accerti che sulle aree demaniali marittime in concessione sono state eseguite opere non autorizzate o accerti che le aree stesse siano utilizzate senza titolo o in difformità dal titolo concessorio, adotta i provvedimenti previsti dalla vigente normativa.

4. E' fatto obbligo a chiunque di osservare le norme del presente regolamento ai sensi degli articoli 1164 e 1174 del Codice della Navigazione.

5. Gli Ufficiali e gli Agenti di Polizia Giudiziaria, sono incaricati dell'esecuzione delle presenti norme.

6. I contravventori alle presenti norme, salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, saranno perseguiti ai sensi degli articoli 1161, 1164, 1174, del Codice della Navigazione e dell'art. 39 della Legge li febbraio 1971 n. 50 sulla navigazione da diporto ovvero dall'articolo 650 del Codice Penale.